## Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

## Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ... decreta:

I

La legge federale del 22 dicembre 1999<sup>1</sup> sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 5–7* 

- <sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.
- <sup>6</sup> Le monete logore o deteriorate devono essere rimborsate al valore nominale.
- <sup>7</sup> Per via d'ordinanza il Consiglio federale può prevedere una deduzione sul valore nominale delle monete deteriorate per cause diverse dall'usura.

Art. 8 cpv. 1 e 1bis

1 RS 941.10

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il valore nominale del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

<sup>1bis</sup> Per via d'ordinanza la Banca nazionale svizzera può prevedere una deduzione sul valore nominale dei biglietti deteriorati per cause diverse dall'usura.

## Art. 9 cpv. 3 e 4

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera cambia al valore nominale i biglietti ritirati emessi dopo il 1976 con la sesta serie o una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.

## II

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abrogato

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.